

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 994 - Area Generale di Coordinamento - N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Contratto di Localizzazione Denso Thermal System s.p.a. Approvazione schema di Accordo di Programma Quadro.**

#### PREMESSO

che l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, detta la disciplina della Programmazione Negoziata;

che, in particolare la lettera c) del suddetto comma definisce gli elementi cardine dell'Accordo di Programma Quadro inteso quale strumento della Programmazione Negoziata dedicato all'attuazione di una Intesa Istituzionale di Programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che lo stesso Accordo deve contenere;

che la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della Programmazione Negoziata, prevede in particolare che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui al comma 203, lettera c), dell'art. 2 della L. 662/96;

che ai sensi della delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 130, è stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

- Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione - il Programma operativo pluriennale di marketing per l'attrazione di investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio;

che il CIPE, con delibera n. 16 del 09/05/2003, recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005", ha tra l'altro previsto, al fine di favorire l'attrattiva di investimenti dall'estero, la stipula di Contratti di Programma promossi da Sviluppo Italia S.p.A. d'intesa con il Ministero delle Attività Produttive (MAP) e le Regioni, inseriti in un "Progetto Pilota di Localizzazione";

che il suddetto Progetto Pilota di Localizzazione prevede la sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro, denominati "Contratti di Localizzazione", da parte del MEF, del MAP, della Regione interessata, di Sviluppo Italia e di tutti i soggetti coinvolti nell'Accordo e che, per l'attuazione del Progetto stesso il MAP e Sviluppo Italia hanno stipulato ai sensi e per gli effetti della citata delibera CIPE 16/2003 una Convenzione in data 31/07/2003, con la quale è stata, tra l'altro, prevista (art. 4) la costituzione di un Comitato Operativo per l'individuazione dei criteri per valutare l'ammissibilità delle proposte presentate nell'ambito del Progetto Pilota di Localizzazione e la conseguente valutazione delle stesse;

che Sviluppo Italia ha predisposto, d'intesa con il MEF, con il MAP e con le Regioni del Mezzogiorno lo schema di "Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del Contratto di Localizzazione" le cui procedure prevedono, tra l'altro:

\* la costituzione di un comitato interistituzionale composto da rappresentanti del MEF, del MAP, delle Regioni del Mezzogiorno e di Sviluppo Italia;

\* la nomina, per ogni Regione, di un referente unico per tutte le attività ed i compiti espressamente previsti dallo stesso schema di governance istituzionale;

che con delibera n. 2178 del 03/12/2004 la Giunta Regionale:

\* ha aderito al progetto pilota di localizzazione di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 09/05/2003;

\* ha approvato lo schema di governance istituzionale di cui al punto precedente e la relativa procedura di attuazione;

\* ha nominato quale componente per la Regione Campania del Comitato Interistituzionale e referente unico per tutte le attività e per tutti i compiti previsti dallo schema di governance e dalla procedura di attuazione del progetto pilota il Coordinatore dell'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario;

**CONSIDERATO**

che la Denso Thermal System S.p.A., con istanza presentata in data 12/10/2004 a Sviluppo Italia, ha manifestato il proprio interesse ad accedere al Contratto di Programma, con lo strumento del Contratto di localizzazione, proponendo un piano progettuale relativo all'ammodernamento e aggiornamento tecnologico dello stabilimento di produzione di sistemi per la climatizzazione degli autoveicoli e per il raffreddamento dei motori, ubicato in Avellino, Zona Industriale di Pianodardine;

che con nota n. 130784 del 14/02/2005 l'AGC Sviluppo Attività Settore Secondario della Regione Campania ha espresso il parere preliminare di massima favorevole circa la coerenza della proposta di investimento in questione con la programmazione regionale;

che il Comitato Operativo istituito ai sensi dell'art. 4 della suddetta Convenzione, nella seduta del 14/04/2005 ha valutato ammissibile l'iniziativa presentata dalla Denso Thermal System S.p.A, dandone comunicazione con nota prot n.1.132.149 del 24/05/2005 al MAP ed a Sviluppo Italia;

che la società in parola ha formalizzato la domanda di accesso al Contratto di Programma con istanza acquisita agli atti del MAP in data 13/07/05, prot. 1.133.679 e trasmessa con nota n. 37105 del 13/07/05 di Sviluppo Italia conformemente a quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di Contratti di programma e di Contratti di localizzazione, contenente il Piano Progettuale;

che Sviluppo Italia, con nota 40095/ATT del 29/07/2005, ha dichiarato che l'iniziativa proposta dalla Denso Thermal System S.p.A. possiede tutti i presupposti di cantierabilità necessari per avviare l'investimento programmato;

che il MAP con decreto n. 5 del 29/07/2005 ha approvato la domanda di Contratto di Programma della Denso Thermal System S.p.A. per un importo complessivo di investimenti per 63 Meuro, con contributo di risorse pubbliche pari a 24 Meuro, a valere sulle risorse stanziare dalla citata delibera CIPE n. 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione";

RILEVATO che l'iniziativa di che trattasi è compatibile con i documenti di programmazione regionale e con il POR Campania;

VISTO che si è pervenuti alla definizione di uno schema di APQ da sottoscrivere ai sensi della delibera CIPE 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione" tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania, Sviluppo Italia S.p.A. e la società Denso Thermal System S.p.A;

PRESO ATTO che con nota n. 6292 del 26/06/2006 il Ministero dello Sviluppo Economico (già MAP) - Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese ha trasmesso all'AGC 12 la versione definitiva del Contratto di programma relativo all'iniziativa in parola, che prevede la contestuale sottoscrizione dell'APQ;

RITENUTO di doversi procedere all'approvazione dello schema di Accordo di Programma Quadro de quo;

PROPONE e la Giunta, a voti unanimi

**DELIBERA**

per i motivi espressi in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportati

- di confermare, facendo seguito alla nota, citata in premessa, dell'AGC 12 del 14.2.2005, l'espressione del parere positivo di coerenza programmatica dell'iniziativa proposta dalla Denso Thermal System s.p.a., atteso che la stessa è compatibile con i documenti di programmazione regionale e con il POR Campania;

- di approvare lo schema, allegato al presente atto, di Accordo di Programma Quadro da stipularsi, ai sensi della delibera CIPE n. 16 del 09/05/2003 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione", tra Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Campania, Sviluppo Italia S.p.A. e la società Denso Thermal System S.p.A., finalizzato a favorire la realizzazione della iniziativa industriale promossa dalla Denso Thermal System S.p.A.;

- di dare mandato, per la relativa sottoscrizione in rappresentanza della Regione, al Coordinatore dell'AGC 12 Sviluppo Attività Settore Secondario, già individuato con DGR n. 2178 del 03/12/2004 quale componente per la Regione Campania del Comitato Interistituzionale di cui in premessa nonché unico referente re-

gionale per tutte le attività e per tutti i compiti previsti dallo schema di governance e dalla procedura di attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazione”;

- di trasmettere il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche, all'AGC Piani e Programmi, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello Sviluppo Economico ed a Sviluppo Italia S.p.A.;

- di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario  
*Brancati*

Il Presidente  
*Bassolino*



Ministero dell'Economia  
e delle Finanze



Ministero  
delle Attività Produttive

Regione Campania

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E  
LA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

## **ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**

**Contratto di Localizzazione**

**“DENSO THERMAL SYSTEM S.P.A”**

Roma,

2006

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,  
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
LA REGIONE CAMPANIA  
SVILUPPO ITALIA S.p.A.  
DENSO THERMAL SYSTEM S.p.A

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994 n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

**VISTA** in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

**VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

**VISTO** l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'articolo 10, comma 5 del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTA** la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse;

**VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 26 marzo 2001 che all'art. 7, comma 4, lettera h) attribuisce alla Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività Produttive la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 che all'art. 2, comma 2, lettera a) ha disposto il trasferimento in via anticipata, a partire dal 1° giugno 2001, della competenza in materia di "Programmazione negoziata" dal Ministero dell'Economia e Finanze al Ministero delle Attività Produttive;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

**VISTA** la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) che, agli articoli 60 e 61, ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Attività Produttive fondi per le aree sottoutilizzate (di seguito F.A.S.) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

**VISTO** l'articolo 60 della legge succitata che istituisce in particolare, presso il Ministero delle Attività Produttive, il F.A.S. per la realizzazione degli interventi di agevolazione delle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché agli strumenti di programmazione negoziata;

**VISTO** il Documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che ha demandato a Sviluppo Italia S.p.A., tra le altre, la specifica missione di costruire ed avviare un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'estero, concentrata nel Mezzogiorno, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006 stesso;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 12 novembre 2003, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 286 del 10 dicembre 2003, attuativo della Delibera CIPE 25 luglio 2003 n. 26, in materia di accesso ai contratti di programma;

**VISTA** la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici

ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui al comma 203, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

**VISTE** le delibere CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica" e n. 76 del 2 agosto 2002 "Accordi di Programma Quadro - Modifica scheda intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

**VISTA** la delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36, con la quale è stato accantonato, al punto 1.3, un importo di 103,293 milioni di euro per assicurare l'attrazione ed il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, importo successivamente rimodulato con delibera CIPE 6 giugno 2002, n. 39;

**VISTA** la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 che ha subordinato il finanziamento definitivo di 70,293 milioni di euro delle attività demandate a Sviluppo Italia S.p.A. alla presentazione al CIPE di un Programma quadro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione del Programma operativo pluriennale di marketing per l'attrazione di investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio;

**VISTA** la delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Programma quadro 2002-2004 presentato da Sviluppo Italia S.p.A.;

**VISTA** la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) in attuazione dell'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione", con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP medesimo;

**VISTA** la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 16 recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)" che prevede, per l'avvio del citato programma pluriennale per l'attrazione degli investimenti dall'estero, la stipula di contratti di programma promossi da Sviluppo Italia S.p.A. d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con le Regioni, inseriti in un "Progetto pilota di localizzazione";

**CONSIDERATO** che detta delibera ha assegnato 140,0 milioni di euro al fondo di cui all'art. 60 della citata legge 289/2002, per il triennio 2003-2005, per l'attuazione del "Progetto pilota di localizzazione" ed ha ritenuto opportuno che i contratti di programma in menzione siano inseriti in Accordi di Programma Quadro denominati "Contratti di Localizzazione", sottoscritti da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero Attività Produttive, Regione interessata, Sviluppo Italia S.p.A. ed eventuali altri soggetti coinvolti, contenenti al loro interno degli appositi contratti di programma;

**VISTA** la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate rifinanziamento legge 208/1998, triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003 art. 61) ed, in particolare, l'Allegato 4 relativo alle procedure di monitoraggio delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro;

**VISTA** la delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 26, "Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di programma";

**VISTA** la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, concernente la “Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007” che al punto 3.7 disciplina la riprogrammazione delle economie in via transitoria, nelle more dell’adozione della delibera del CIPE che rafforzi il governo delle IIP ed in particolare il ruolo dei Comitati istituiti nel loro ambito;

**VISTA** l’Intesa Istituzionale di Programma stipulata in data 16 Febbraio 2000, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione;

**VISTO** il Programma pluriennale di marketing territoriale finalizzato all’attrazione degli investimenti presentato da Sviluppo Italia S.p.A. ed approvato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione il 24 luglio 2003 ;

**VISTA** la Convenzione del 25 luglio 2003 tra Sviluppo Italia S.p.A. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’attuazione del Programma Operativo pluriennale di marketing finalizzato all’attrazione degli investimenti;

**VISTA** la Convenzione relativa all’attuazione del “Progetto Pilota di Localizzazione” stipulata in data 31 luglio 2003 tra il Ministero delle Attività Produttive e la società Sviluppo Italia S.p.A., ai sensi della citata delibera CIPE n. 16 del 2003, e in particolare l’art. 4 della Convenzione che prevede la costituzione di un Comitato Operativo per l’individuazione dei criteri per valutare l’ammissibilità delle proposte del progetto pilota di localizzazione e la conseguente valutazione delle proposte ;

**VISTA** la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

**VISTI** i verbali del Comitato Operativo di cui all’art. 4 della Convenzione 31 luglio 2003 tra il Ministero delle Attività Produttive e la società Sviluppo Italia S.p.A., del 29 luglio 2004 e del 25 ottobre 2004 con i quali sono stati ridefiniti i criteri di ammissibilità e le modalità operative in ordine alle proposte di investimento presentate nell’ambito dello strumento di Programmazione negoziata “Contratto di Localizzazione”;

**VISTA** la delibera n. 2178 del 3 dicembre 2004 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha condiviso la procedura del Contratto di Localizzazione e ha nominato il referente regionale;

**VISTA** la proposta di investimenti presentata in data 12 ottobre 2004 dalla Società Denso Thermal System S.p.A a Sviluppo Italia S.p.A., per la realizzazione nella città di Avellino di un’iniziativa che prevede l’ammodernamento tecnologico delle linee produttive dello stabilimento produttivo attivo nella produzione e commercializzazione di sistemi per la climatizzazione degli autoveicoli e per il raffreddamento dei motori;

**VISTA** la nota n. 55217/ATT del 19 novembre 2004 con cui Sviluppo Italia ha comunicato alla Regione Campania la presentazione dell’iniziativa da parte della società Denso Thermal System S.p.A.;

**VISTA** la comunicazione della Regione Campania – Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Attività Settore Secondario – n. 2005.0130784 del 14 febbraio 2005, con la quale è stato espresso il parere di massima circa la coerenza della proposta di investimento presentato dall’impresa Denso Thermal System S.p.A. con la programmazione regionale;



**VISTO** il Verbale di Comitato Operativo del 14 aprile 2005 che ha valutato ammissibile l'iniziativa presentata dalla società Denso Thermal System S.p.A.;

**VISTA** la domanda di accesso al Contratto di Programma presentata il 13 luglio 2005 dalla società Denso Thermal System S.p.A. al Ministero delle Attività Produttive;

**CONSIDERATO** che tale domanda prevede l'ammodernamento tecnologico delle linee produttive dello stabilimento di Avellino per un investimento pari a 63,2 €/MLN, di cui alla scheda allegata, così sintetizzato:

- macchinari;
- impianti specifici;
- attrezzature;
- mezzi mobili;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la suddetta domanda non prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali né materiali, né immateriali;

**VISTA** la nota di Sviluppo Italia S.p.A n. 37105/ATT del 13 luglio 2005, al Ministero delle Attività Produttive (e, per conoscenza, alla Regione Campania – Area Generale di Coordinamento – Sviluppo Attività Settore Secondario), con allegata la domanda di accesso al Contratto di Programma presentata dalla Società Denso Thermal System S.p.A.;

**VISTA** la nota n. 37361/ATT del 14 luglio 2005 con cui Sviluppo Italia ha trasmesso copia della medesima domanda alla Regione Campania;

**VISTA** le note n. 38660 e n. 38661/ATT del 22 luglio 2005 con cui Sviluppo Italia ha comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Regione Campania di aver presentato al Ministero delle Attività Produttive la domanda di contratto di programma;

**VISTA** la nota di Sviluppo Italia n. 40095/ATT del 29 luglio 2005, relativa alla cantierabilità dell'iniziativa presentata da Denso Thermal System S.p.A.;

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 5 del 29 luglio 2005, con cui è stata approvata la domanda di Contratto di Programma, per un importo complessivo di investimenti per 63 milioni di euro, con un contributo di risorse pubbliche pari a 24 milioni di euro, a valere sulle risorse stanziata dalla citata delibera CIPE n. 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione";

**VISTA** la delibera della Giunta Regionale Campana n..... del .....di approvazione del testo del presente Accordo di Programma Quadro;

**CONSIDERATO** che l'Accordo di Programma Quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate secondo le modalità ed i termini dell'Accordo medesimo;

stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO**  
**CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE**  
**"DENSO THERMAL SYSTEM S.p.A"**

**Articolo 1**  
**Oggetto e finalità dell'Accordo**

1. Il presente Accordo di Programma Quadro viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla delibera CIPE 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione". Esso è finalizzato a favorire la realizzazione di un'iniziativa industriale nel comune di Avellino nel settore della componentistica auto promossa dalla Denso Thermal Systems S.p.A.

**Articolo 2**  
**Descrizione dell'iniziativa**

Il progetto della Denso Thermal Systems Spa (DTS) di Poirino (To) consiste nella ristrutturazione dello stabilimento di Avellino dedicato alla produzione di sistemi e componenti per la climatizzazione degli autoveicoli e per il raffreddamento dei motori.

Lo stabilimento è sito nella zona industriale Pianodardine, nel Comune di Avellino, e occupa una superficie di 35.000 mq coperti.

L'intervento previsto si configura come un'operazione di "retention" finalizzata ad evitare la chiusura o il notevole ridimensionamento dello stabilimento di Avellino, la cui struttura è obsoleta ed inadatta ad affrontare le sfide competitive che il mercato proporrà nei prossimi anni.

L'iniziativa sarà realizzata attraverso il Contratto di Programma, di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive – DGCII n. 5 del 29 luglio 2005, a favore della società Denso Thermal System S.p.A.

**Articolo 3**  
**Elenco degli interventi e dei relativi costi**

1. Il programma attuativo del presente Accordo prevede un intervento per il costo complessivo di €. 63.200.000, il tutto come meglio descritto nella Scheda Attività-Intervento (All. \_\_) redatte ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citate in premessa.

2. L'intervento con il relativo costo è riportato nella tabella che segue:

Tabella n.1 Elenco interventi e costi

Codice Intervento	Titolo Intervento	Costo
D1	Intervento di ristrutturazione dell'impianto di Avellino	€ 63.200.000
	<b>TOTALE INVESTIMENTO</b>	<b>€ 63.200.000</b>

#### *Articolo 4* *Quadro finanziario*

1 Il quadro finanziario del programma è riportato nel seguente prospetto.

Tabella n. 2 Quadro delle fonti di copertura finanziaria

Fonte di finanziamento	Soggetti	Tipologia di investimento	Importo in euro
Risorse pubbliche Delibera CIPE n. 16/2003 (contributo pubblico su Contratto di Programma)	M.A.P.	Intervento di ristrutturazione dell'impianto di Avellino	24.014.000
Totale risorse pubbliche			<b>24.014.000</b>
Risorse private (quota privata su Contratto di Programma)	Società Denso Thermal System S.p.A.	Intervento di ristrutturazione dell'impianto di Avellino	39.186.000
Totale Risorse Private			<b>39.186.000</b>
<b>Totale Contratto di Localizzazione</b>			<b>63.200.000</b>

#### *Articolo 5* *Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo*

1. Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, trasmesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e,

se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi, per il tramite del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 6, al Comitato Paritetico di Attuazione dell'Intesa Istituzionale di programma;

- d) fornire al Soggetto responsabile tutte le informazioni ed il supporto necessari per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo e, in particolare, per le funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
- e) attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

### *Articolo 6*

#### *Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo*

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano, quale soggetto responsabile dell'attuazione, il referente regionale pro-tempore per i contratti di localizzazione, che si avvale, per i propri adempimenti istituzionali, del supporto tecnico di Sviluppo Italia S.p.A..

2. Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta di almeno un Responsabile d'intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di ciascun soggetto firmatario;
- d) coordinare, nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa, la raccolta dei dati effettuata dai soggetti responsabili della realizzazione degli interventi di cui al successivo art. 8 e verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero Economia e Finanze;
- e) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali, al Ministero dell'Economia e Finanze - Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese (di seguito S.P.S.T.I.), la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare suddetta, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento nell'Applicativo Intese dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) inviare al S.P.S.T.I. entro il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla

Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa;

- h) vigilare sullo stato di attuazione dell'Accordo, predisponendo il monitoraggio degli interventi sulla base delle informazioni assunte dai Responsabili della realizzazione degli interventi, indicato nel successivo art. 8;
- i) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico di attuazione dell'Accordo di cui al successivo articolo 7;
- l) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico di attuazione dell'Accordo, in caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall'art. 9;
- m) coordinare le attività del Comitato paritetico dell'Accordo di cui al successivo articolo 7;
- n) curare, al primo monitoraggio, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per la scheda intervento implementata nell'Applicativo Intese, ed a tal fine richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concertatore).

#### *Articolo 7* *Comitato paritetico dell'Accordo*

1. E' costituito, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, un Comitato paritetico composto dai rappresentanti designati dei soggetti firmatari del presente Accordo:

- per la Regione Campania: il referente pro-tempore per i contratti di localizzazione e l'Assessore al .....
- per il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: il Direttore Generale pro-tempore;
- per il Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese: il Direttore Generale pro-tempore;
- per Sviluppo Italia S.p.A.: l'Amministratore delegato pro-tempore;
- per la società Denso Thermal System S.p.A.: il legale rappresentante pro-tempore.

Le funzioni di Segreteria del Comitato sono svolte da Sviluppo Italia S.p.A.

2. Il Comitato Paritetico dell'Accordo ha il compito di:

- coordinare il processo complessivo di attuazione degli interventi compresi nell'Accordo di Programma Quadro;
- istruire, su iniziativa del Soggetto Responsabile dell'Accordo e per il successivo inoltro al Comitato Paritetico di Attuazione dell'IIP da parte di quest'ultimo, le proposte di revoca e /o riprogrammazione degli interventi;
- dare soluzione alle eventuali problematiche tecnico- giuridiche emergenti per la più celere attuazione degli interventi previsti nell'APQ, fatte salve le prerogative del Comitato Istituzionale di Gestione dell'IIP.

3. Il Comitato paritetico dell'Accordo è coordinato dal Soggetto Responsabile di cui al precedente articolo 6.

### ***Articolo 8*** ***Soggetti responsabili d'intervento***

1. Ai fini della realizzazione e del relativo monitoraggio di tutte le fasi degli interventi previsti dal presente Accordo, vengono individuati i soggetti responsabili d'intervento nelle apposite schede allegate, costituenti l'applicazione informatica di cui alle delibere CIPE n.44/2000 e 76/2002, della realizzazione degli stessi.

2. Ogni soggetto responsabile d'intervento svolge i seguenti compiti:

- a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;
- b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
- d) raccoglie i dati ed aggiorna, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, la scheda intervento e risponde della sua veridicità; verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti; trasmette al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile medesimo.

### ***Articolo 9*** ***Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti***

1. Il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 6, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, dei Responsabili della realizzazione degli interventi o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel

quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti all'osservanza dell'accordo raggiunto.

3. Qualora le controversie permangono, la questione viene rimessa al Comitato istituzionale di gestione di cui all'articolo 8 dell'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa.

### ***Articolo 10***

#### ***Inerzie, ritardi e inadempienze***

1. L'inerzia, il ritardo, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da questi dipendente adempia entro un termine prefissato.

3. Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

4. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico dell'Accordo di cui al precedente art. 7, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare.

5. Il Comitato paritetico dell'Accordo propone, se del caso, al Comitato istituzionale di gestione dell'Intesa Istituzionale di Programma le misure da adottare in relazione agli inadempimenti segnalati.

6. Ove le azioni di cui ai precedenti commi non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insufficiente, il Comitato Paritetico dell'Accordo, trasmette gli atti al Comitato Paritetico di Attuazione e al Comitato Istituzionale di Gestione di cui agli art. 9 e 8 della citata Intesa Istituzionale di Programma per i provvedimenti di competenza.

### ***Articolo 10***

#### ***Disposizioni generali e finali***

1. Il presente Accordo ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti ed è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

3. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di cui al precedente art. 7, su segnalazione del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al precedente art. 6, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

4. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del

punto 1.3 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originaria.

Roma, 2006

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese- Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

Dott. Ing. Aldo Mancurti

\_\_\_\_\_

**Ministero delle Attività Produttive**

Il Direttore Generale della Direzione Generale per il Coordinamento Incentivi alle Imprese

Dott. Ing. Massimo Goti

\_\_\_\_\_

**Regione Campania**

L'Assessore .....

.....

\_\_\_\_\_

L'Assessore .....

.....

\_\_\_\_\_

Il Dirigente Generale referente regionale per i contratti di localizzazione

Dott. Federico Lasco

\_\_\_\_\_

**Sviluppo Italia S.p.A.**  
Amministratore delegato

Dott. Ferruccio Ferranti

\_\_\_\_\_

**Denso Thermal System S.p.A.**  
Amministratore Delegato

.....

\_\_\_\_\_